



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guida per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

Ital
28
4.20



usio - Lettera al Cav. De-Gioannis - 1866

Ital 98.4.20



important

LETTERA

DI

GIUSEPPE MUSIO

Senatore del Regno

AL

CAV. GIOVANNI DE-GIOANNIS

Professore nella R. Università di Pisa

SULLA QUESTIONE

**Se il Senato o un Consiglio di guerra debba giudicare i Senatori
imputati di reato militare.**



FIRENZE 1868

Tip. dell'OPINIONE diretta da C. CAMBONI.

Ital 98.4.20

HARVARD COLLEGE LIBRARY
H. NELSON GAY
RISORGIMENTO COLLECTION
COOLIDGE FUND
1931

Onorevole Sig. Professore,

La questione, se il Senato od un Consiglio di guerra sia il giudice più competente per giudicare un senatore imputato di reato militare, è irta di molte difficoltà, mette in giuoco i più alti e delicati interessi dello Stato, domanda la sua soluzione a principii d'ordine supremo, e non può essera un tema di concordi opinioni. Io l'ho volta e rivolta nei suoi molteplici aspetti, vi ho posto il mio maggior studio, ho ricercato l'aiuto dei libri e dei precedenti stranieri, e dopo molte perplessità, mi è sembrato che non si potesse pervenire alla sua soluzione logica e giuridica, salvo distinguendo i casi nei quali può aver luogo un pronto giudizio da quelli, che impongono la remora di formali procedimenti: ed ho attribuito i primi ad un Consiglio di guerra ed i secondi al Senato, in ossequio a quel primo e vitale principio di ogni Stato ben ordinato: *Reipublicae salus suprema lex esto.*

Io viveva persuaso in certo modo che questa fosse la migliore soluzione. Ma l'alta

la scrittura gentilmente favoritami da V. S. Onorevol.ma, l'autorità dello scrittore e la forza dei suoi argomenti hanno non già mutato per ora la mia opinione, ma dato vita a nuove perplessità. E siccome una discussione che nasce e si mantiene puramente nell'altezza dei grandi principii, è il miglior crogiuolo della verità, perciò io la prego a considerare i dubbi che per ora mi manterrebbero nel mio primo avviso.

Ho dichiarato che io non ho altro scopo, che quello puro e semplice dei grandi principii, che devono risolvere una questione di supremo ordine costituzionale. Ed è superflua la dichiarazione poichè Ella, che mi conosce, non teme che io abbassi la questione alle tenui proporzioni o di un privilegio di persone, o di una prerogativa del Corpo, cui ho l'onore di appartenere.

Se io non erro, nei reati militari imputati a un senatore, Ella desumerebbe la competenza fra il Senato ed un Consiglio

di guerra da una distinzione dei reati attribuiti al Senato per ragion di materia e quelli attribuitigli per ragion di persona. Ed è d'avviso che nei primi sarebbe sempre giudice competente il Senato, e nei secondi sarebbe sempre competente un Consiglio di guerra.

A pag. 6 Ella dice: « Un Consiglio di guerra sarebbe del tutto incompetente a giudicare un senatore, anche fosse militare, accusato del crimine di alto tradimento. Codesta incompetenza del tribunale militare, dimostrata dal titolo stesso dell'accusa, vizierebbe ogni sentenza, che esso avesse potuto proferire, perchè desso avrebbe giudicato senza potere... Quindi un tale accusato dovrebbe essere tradotto nanti l'alta Corte dei senatori, abbenchè un'ordinanza regia l'avesse inviato davanti un Consiglio di guerra. »

Alla pag. 9 poi Ella dice: « Se un generale di divisione, o comandante di una squadra navale avesse violato i propri doveri in una campagna o spedizione; se si dovesse arrestare e punire un colonnello, un maresciallo di campo membro del Senato, che avesse disobbedito, o messo a rischio la fortuna delle nostre armi, la salvezza dell'esercito o della flotta, si dovrebbe egli attendere un ordine del Senato, acciò si potesse procedere contro di lui, o dovrebbero incespare la pronta e più severa azione del Consiglio di guerra, cotanto richiesta dalla natura della disciplina militare, per la prerogativa dell'uffiziale, che fosse senatore? »

Le conclusioni della pag. 6 sono fondate sopra un principio *incompetenza per ragion di materia*. Ella lo svolge come un maestro, colla sua guida parte dall'art. 36 dello Statuto, che attribuisce al Senato la cognizione dei reati di alto tradimento, e spingendo il principio a tutte le conseguenze viene nella surriferita sentenza.

Le conclusioni poi della pag. 9 sono

fondate sopra il supposto, che la quistione debba essere dominata dalla specialità della disciplina militare. Quindi nella pag. 6 il senatore, abbenchè militare, accusato di alto tradimento, non può avere altro giudice competente che il Senato: e nella pag. 9 ogni militare, abbenchè senatore, accusato di reato militare, non può avere altro giudice competente che un consiglio di guerra.

Ora ecco l'ordine delle mie idee.

Fra le principali guarentigie che lo Statuto mette in mani della nazione a salvaguardia dei suoi dritti, sono: 1° l'insindacabilità dei membri del Parlamento « per le opinioni da loro emesse, e pei voti da loro dati nelle Camere; » 2° L'inviolabilità delle loro persone; e quindi l'art. 37 dello Statuto dice: « Fuori del caso di flagrante delitto niun senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri. » E l'art. 45 dice: « Verun deputato può essere arrestato fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera. »

Queste guarentigie non sono il privilegio di persone, nè la prerogativa di un corpo, e non sono il ricordo di alcuna istituzione feudistica; ma sono tra i primi fondamenti di uno Stato costituzionale, hanno l'origine e la sanzione dal potere costituente, non possono soggiacere alla modificazione di alcun potere costituito, compreso il legislativo; e qualunque modificazione altererebbe le basi dell'ordine politico fondamentale.

Il mandato di cui lo Statuto investe il Senato come Alta Corte di giustizia si compone del citato art. 37 e dell'art. 36 che lo chiama — « a giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, ed a giudicare i ministri accusati dalla Camera dei deputati. » — E siccome il crimine di cui

può essere accusato un ministro è un atto, che nell'intenzione o nelle conseguenze attenta a qualche parte degli ordini politici fondamentali; perciò l'incolumità dello Stato in ogni rispetto fondamentale della sua esistenza costituisce la missione che lo Statuto demanda al Senato come Alta Corte di giustizia.

Che se lo Statuto ha proclamato tutto l'ordine giudiziario inamovibile, e molto più indipendente di quel che oggi è di fatto da ogni arbitrio ed influenza del potere esecutivo, era giuoco forza che non meno di altrettanto facesse col Senato, che come Alta Corte di giustizia può essere giudice del potere esecutivo, ed è l'apice sovrana della piramide giudiziaria. Bisognava dunque che i senatori per qualunque loro atto fossero sottratti ad ogni possibile, legale od abusiva influenza dei ministri da loro giudicabili, e che per giudicare i senatori fosse *solo giudice competente* il Senato, che colla punizione di chi fosse reo rivendica ad un tempo nelle vie della giustizia i conculcati diritti della società e quelli del proprio decoro.

A chi colle necessarie regole di senno e di prudenza organa uno Stato libero, non può sfuggire che l'opera sua dev'essere guarentita ora contro chi predilige l'antico, ora contro chi vagheggia il nuovo, ora contro chi è impaziente di ogni governo, ora contro chi, posto al potere, vuol avere le mani libere da qualunque ritegno. Gli accorgimenti onde lo Stato può essere guarentito da tanti pericoli sono d'ordine multiforme, ed Ella, che ha tanto addentrato ed approfondito lo spirito di Romagnosi, sa meglio di me quali e quanti consigli egli dia in proposito nella *Scienza delle costituzioni*.

Fra tali accorgimenti un'Alta Corte di giustizia come quella ordinata dal nostro Statuto si è affacciata alla mente di molti ordinatori di liberi Stati. È questo un pensiero comune alle tante costituzioni che hanno retto la Francia dal 1789. E la Costituente guidata in ogni suo atto

dallo spirito di annientare ogni minima idea di feudalismo e di privilegio, è stata la prima ad introdurla nella costituzione 1791, donde si è riprodotta nelle posteriori, comprese quelle 1814, 1830, e non meno quella del 1° che del 2° impero.

Considerata così un'Alta Corte di giustizia è come un palladio degli ordini politici fondamentali, emerge da un istinto e legge di conservazione, che protegge ogni ente fisico e morale; e quantunque sia giurisdizione unica *sui generis*, pure ha in certo modo un carattere universale; e meglio che giurisdizione privilegiata, eccezionale e contraria alla ragione del dritto, potrebbe chiamarsi necessaria, ordinaria e conforme al dritto ed alla ragione della cosa cui riguarda. Quindi l'Inghilterra, che malgrado le perduranti reliquie dello spirito aristocratico, ha odio per ogni privilegio concernente gli ordini della giustizia, ed è così parca perfino nel foro concernente quella marina che solca e domina i mari del mondo, ha un'Alta Corte di giustizia, che giudica i suoi lords ed è tipo di quella che giudica i nostri senatori.

I preindicati principii ingenerano un grave dubbio sulla verità del supposto, che la specialità della disciplina militare predomini la questione, e ne sia l'elemento indistintamente e perentoriamente decisivo; ma sembra più vero, che alla evenienza dei casi le discipline destinate a mantenere in piè lo Stato debbano fondersi con quelle destinate a mantenere in piè l'armata e vengano così non già ad urtarsi ed escludersi, ma a darsi mutuamente la mano, e cospirare ad un medesimo fine.

Il supposto che la disciplina militare predomini la questione metterebbe prima l'armata, e poi lo Stato, prima la legge che regola la disciplina militare, e poi lo statuto, che regola gli ordini politici fondamentali. Ma pare più logico l'ordine, che mette prima il tutto, poi la parte, prima lo Stato, che è il tutto, e poi l'armata, che è la parte; e prima le discipline ten-

denti a conservare lo Stato, poi quelle tendenti a conservare l'armata.

Ordinate così le idee e consociate le discipline per farle cospirare al comune ed ultimo fine, che è la salvezza dello Stato, dubito forte che possa essere alla questione applicato, senza limitazione, il principio dell'incompetenza per ragion di materia. E parmi che, applicandolo nel più ampio suo senso, si cada inevitabilmente in una contraddizione, e si nuoca alla salvezza non meno dello Stato che dell'armata.

L'ipotesi di un senatore comandante di terra o di mare, che abbia messo a rischio l'onore e la fortuna delle nostre armi, e compromesso la salvezza dell'esercito o della flotta, può essere allo stesso tempo contemplata da qualche numero dell'art. 72 del Codice penale militare, e da qualche numero dell'art. 169 del Codice penale comune. Ora qualche numero dell'art. 72 gli imprimerebbe il carattere di reato militare, ed a termini della di Lei pagina 9 dovrebbe giudicarsi da un Consiglio di guerra; e qualche numero dell'art. 169 del Codice penale comune gli attribuirebbe il carattere di reato d'alto tradimento, ed a termini della di Lei pagina 6, il senatore che ne fosse accusato non potrebbe giudicarsi da altri che dal Senato.

Ordinato come oggi è il nostro Codice penale militare, non è troppo difficile che lo stesso fatto venga a trovarsi colpito anche dal Codice penale comune. Ed in questo caso avverrebbe, che l'istesso senatore nell'istesso tempo, e per lo stesso fatto dovesse dirsi giudicabile da un Consiglio di guerra stando alla pagina 9, e dal Senato stando alla pagina 6. Giudicando un Consiglio di guerra si otterrebbe la pronta punizione reclamata dalla pagina 9, ma la sentenza sarebbe nulla, giusta i principii della pagina 6. Giudicando il Senato, la sentenza sarebbe valida giusta la pagina 6, ma non si otterrebbe la pronta punizione reclamata dalla pag. 9.

E altronde certo, che malgrado le dif-

ferenze fra l'una e l'altra specie d'incompetenza, la sentenza di un Consiglio di guerra incompetente per ragion di persona non è meno nulla di quella data da un Consiglio di guerra incompetente per ragion di materia. È pur certo che in ambi i casi il senatore ha diritto di declinarlo, ed il Consiglio di guerra ha dovere di dichiararsi incompetente, ed astenersi dal giudicare.

Ella dice alla pagina 11 che la competenza del Senato per ragion di persona costituisce una giurisdizione privilegiata, eccezionale e derogatoria al principio generale e supremo dell'uguaglianza dei cittadini in faccia alla legge; che sia cosa *contra iuris rationem* da non esser tratta a conseguenze; che la giurisprudenza e la dottrina costituzionale universalmente accettate hanno già fatto uso di questo criterio nell'interpretazione dell'art. 37 dello Statuto, e che « nonostante i termini generali dei reati imputati ai suoi membri, ormai è indubitato che la competenza del Senato è limitata ai reati puniti con pena afflittiva o infamante. »

Ella mi permetterà che io faccia qualche breve osservazione a ciascuna di queste quattro proposizioni.

Gli Statuti sono dei titoli messi in mano dei popoli liberi a salvaguardia dei loro diritti. Ma questa salvaguardia è una vana parola, se il popolo non ha il mezzo di sindacare il potere esecutivo e di chiamarlo anche a dar conto di sé davanti un giudice, se così richiede la gravità dei casi. Ora, chi dee chiamarlo in giudizio è la Camera dei deputati, e chi dee giudicarlo è il Senato. E siccome nè l'una nè l'altro sarebbe scelto bene all'ufficio, se avesse cosa a temere dal Potere esecutivo, per ciò vennero sanciti gli articoli 37 e 45 dello Statuto. Luoghi dunque dall'essere questi articoli contrari al supremo principio dell'uguaglianza, anima dello Statuto, sono un mezzo escogitato legittimamente per salvare lo Statuto coi suoi principii, primo dei quali è l'uguaglianza.

Ritenuta la genesi giuridica e lo scopo supremamente vitale degli articoli 37 e 45, io non saprei concedere che veruno dei due possa dirsi *contra iuris rationem receptum*. Ella ed io intendiamo parlare di quell'eterno diritto che consacra le ragioni nascenti dalla natura intima delle cose, quali nella materia in discorso sono la salvaguardia dei diritti ed il sindacato della nazione. Ora la natura di queste cose crea la necessità giuridica dei due articoli: veruno dunque potrà dirsi *contra iuris rationem receptum*.

Ma, supponendolo contrario e concedendo che fossero applicabili le autorità di Paolo, Giuliano e Bacone, la conseguenza sarebbe quella di restringerlo e non di cancellarlo. Ora io La prego a considerare che Ella finisce per cancellarlo e non per restringerlo, imperocchè nella pagina 9 dà al Consiglio di guerra la giurisdizione sopra i crimini militari, e nella pag. 11 ne priva il Senato quanto ai delitti. Quindi verrebbe a trovarsi come non scritta la competenza del Senato sulla persona del senatore, e come cancellato l'articolo 37.

Ella invoca pure la giurisprudenza e la dottrina costituzionale universalmente accettata. A questo proposito il nostro Senato è ancor vergine di precedenti, e potrà seguire liberamente i consigli che stimi più convenienti allo scopo della sua missione. Però Ella allude alla giurisprudenza francese; ma io dubito forte che tale sia la giurisprudenza nè in Francia, nè in Inghilterra.

Rey (1) dice che la Corte dei Pari è calcata sul tipo di quella dei Lords, e che sul punto dei delitti da rimettersi agli altri Tribunali in veruna delle due è stata adottata una regola precisa. Saggiunge che la giurisprudenza della Corte dei Pari la fa *assoluta padrona* di far uso o non della sua giurisdizione; ed una serie di deci-

sioni riferite da Ledru Rollin (1) conferma le asserzioni di Rey. Quindi, ove il nostro Senato voglia seguire la giurisprudenza francese, lungi dall'essere indubitato che debba limitarsi ai reati puniti con pena afflittiva o infamante, pare indubitato che egli resti padrone assoluto della giurisdizione.

Nè ciò solo, ma dalle decisioni riferite da Ledru Rollin risulterebbe che la Corte dei Pari si mantenne padrona di seguire or questa or quella forma di procedimento, e di giudicare non solo di tutti i reati imputati ad un Pari, ma anche di quelli imputati ad altri, ove per connessione di causa lo abbia stimato conveniente.

Questa giurisprudenza, lungi dal cancellare o restringere la competenza data al Senato coll'art. 37, ne autorizzerebbe un'interpretazione estensiva, e non mi pare che possa dirsi contraria ai principii che governano la materia; imperocchè la Corte dei Pari pienamente sovrana nell'esercizio della sua competenza, può esser sola a determinare ciò che meglio conviene allo scopo di rendere più salde le supreme cautele ordinate colla sua creazione.

Da ultimo Ella invoca tre Senatoconsulti, il primo dei quali è del 28 fiorile anno 12. Ma primamente io non mi sento di dare ad essi veruna autorità non giuridica perchè sono legge straniera, non morale, perchè specialmente l'ultimo emana da quel Corpo, che essendo sempre vissuto come cieco stromento dell'altrui volontà, non seppe averne che nell'ultima sua ora di vita per balzare dal trono l'idolo che vi aveva sempre adorato. Altronde Merlin (2) ci avverte che esso rimase come lettera morta: 1° perchè fu soppresso il Tribunato, che per molto entrava nella sua esecuzione; 2° perchè l'organizzazione dell'Alta Corte imperiale doveva essere l'opera di un'altra legge che non è mai emanata.

(1) Tom. 2°, pag. 168 des Institutions judiciaires de l'Angleterre...

(1) Répertoire général. Cour des Pairs.

(2) Dictionnaire. Haute Cour impériale.

Del resto io esiterei meno ad eccettuare dalla giurisdizione del Senato la competenza pei reati militari, se noi avessimo la legge inglese che limita questi reati all'ammutinamento ed alla diserzione, e lascia per tutti gli altri libero l'esercizio della giurisdizione comune. Ma il nostro Codice penale militare offre ancora qualche reliquia di vieto militarismo. Esso in molti casi non distingue l'uomo ed il cittadino dal soldato, ed in questo elemento assorbe i due primi. Esso colpisce una serie di atti nei quali l'elemento militare non racchiude alcuna differenza giuridica di morale imputabilità. Esso insomma sottopone al foro militare come fatti del soldato, molti che sono semplici fatti dell'uomo o del cittadino. Spero che il novello Codice torrà di mezzo simili scontri. Ma intanto io non so concedere che il senatore resti assorto del soldato e che l'elemento militare vinca e cancelli l'elemento politico fondamentale.

Io sento molta pena di non potermi acconciare a tutte le opinioni di Lei tanto stimata da quanti conoscono i profondi suoi studi. Perciò vorrei pregarla di considerare se sottoponendo le regole di competenza per ragione di materia o di persona ad un principio di ordine più alto, non si potesse riuscire ad una più giuridica interpretazione dell'art. 37 senza cadere in Scilla evitando Cariddi, senza spodestare il Senato a pro di un Consiglio di guerra, o questo a pro di quello, e senza mettersi nell'alternativa di sacrificare l'armata o lo Stato.

Il principio al quale alludo è quella suprema legge regolatrice delle giurisdizioni e creatrice di ogni potere necessario alla salvezza dello Stato. Ad un capitano che in alto mare scoprisse un complotto diretto ad impossessarsi della nave, ucciso lui e l'equipaggio, sarebbe dato ogni potere necessario per salvare la nave, sè e i suoi. Ora se un tal potere si direbbe legittimo per salvare la nave di un individuo, si potrebbe in casi d'urgenza dire

illegittimo tutto quel potere che fosse necessario per salvare l'armata, la flotta e la nave dello Stato?

Quando un senatore militare ha disobbedito agli ordini ricevuti; quando nella sua carica di comandante ha violato i regolamenti; quando la disobbedienza o la contravvenzione ha posto a rischio la fortuna e l'onore delle nostre armi o compromesso la salvezza dell'esercito o della flotta; quando l'esercito o la flotta restano demoralizzati, ed il paese intero gettato nella costernazione; quando tutto impone che vengano rialzati gli spiriti e riparati gli scandali; in questi casi che senza pena pronte e severe compromettono altamente la salvezza dello Stato si dovrà aspettare le remore inseparabili da un giudizio del Senato perchè v'ha mistura di alto tradimento, o si dovrà istantaneamente convocare un Consiglio di guerra, che faccia subire al reo la meritata pena, e ciò in faccia a quell'armata, o a quella flotta, che col tradimento egli ha più vilmente compromesso e disonorato?

Io sono persuaso che in questi casi anche quando al reato militare si aggiunga quello di alto tradimento, la suprema legge della salvezza dell'armata, della flotta e dello Stato debba far tacere le ordinarie regole di competenza, e che un Consiglio di guerra istantaneo si trovi legittimamente investito di ogni potere necessario per giudicare un senatore.

Ma quando non può aver luogo un giudizio istantaneo, quando bisogna passare per le remore di un formale procedimento, quando è impossibile una pronta punizione e quando è immancabile che il senatore reo sarà punito dal Senato come lo sarebbe da un Consiglio di guerra ordinario, allora la suprema legge salvatrice dello Stato non consente che si abbia per non scritto l'art. 37 dello Statuto, e resta indifferente per la disciplina militare che la pena venga inflitta dal Senato o da un Consiglio di guerra.

Argomento per me gravissimo, degno

di speciale attenzione è quello, che uomini estranei alla flotta ed all'armata trovino in sè tutti i necessari elementi di un'illuminato criterio per giudicare esattamente se e fino a qual punto un fatto contraddica alle leggi dell'onore ed agli interessi morali della disciplina militare. Ma parmi che la forza di questo argomento svanisca, se si voglia come si dee procedere con una rigorosa definizione di termini e di cose.

Nell'uso comune della parola *disciplina militare* si può, dandole un ampio significato, esprimere ogni dovere concorrente chi appartiene in qualunque grado all'esercito od alla flotta, e ciò tanto nel caso che questo dovere emerga da una positiva e speciale sanzione della legge, quanto in quello, che mancando una sanzione scritta esso emerga dall'indole e dalle tradizioni della carriera. Nel primo caso la violazione del dovere costituisce un reato, e dee far luogo ad un provvedimento penale: nel secondo costituisce un semplice mancamento e dee far luogo ad un provvedimento disciplinare. Io capisco, che un uomo estraneo all'armata o alla flotta difficilmente possa esser giudice in questo caso, ma non capisco come non possa esserlo nel primo.

Affinchè un reato esista, bisogna che una legge vieti l'atto, gl'imprima carattere criminoso e ne determini la pena. Il giudice non può nè aggiungere, nè levare un atto dalla serie dei reati, non può nè aggiungere nè togliere alla pena. La legge ha fatto tutto, ed il giudice non può essere che l'organo e la parola della legge. E per ciò, anche ove si tratti di un reato militare, io non capisco come un estraneo alla flotta ed all'armata che sappia la legge non abbia tutti i necessari elementi di un illuminato criterio.

Non è lo stesso quando la violazione del dovere non racchiude l'infrazione di una legge ed emerge da un punto d'onore, dall'indole e dalle tradizioni della carriera militare.

In questo caso l'idea di ciò che domanda la disciplina militare non è il portato di speculazioni mentali, non è l'opera degli studii, non si apprende nei libri, e non è facile neppure agli uomini di distinto ingegno. Essa emerge da dati affetti, dati abiti, dati momenti e date condizioni della vita. Essa versa sopra fatti racchiudenti un non so che di vago, indeterminato ed indeterminabile con formola precisa: e può dirsi che questi fatti appartengono più alla coscienza che alla mente, più al sentimento che alla percezione e quindi essi non sono esattamente apprezzabili da chi non ha quel dato modo di essere, quella finezza di tatto, quello squisito modo di sentire. In questi casi è chiaro, che non può essere giudice un uomo estraneo all'esercito od alla flotta.

Ma, concesse tutte queste cose, bisogna riflettere, che i casi disciplinari non appartengono alla nostra questione, che ad essa appartengono solamente i casi costituenti reato, che i primi appartengono indubitabilmente ai Consigli di disciplina militare, che i soli reati cadono nella disposizione dell'art. 37 dello Statuto, che dagli uni non si può argomentare gli altri, e che l'argomento a prima giunta imponente perde ogni forza, distinte bene le cose.

Ora, riassumendo le cose e ragioni sovra discorse, parmi vero:

1. Che la sola distinzione fra i casi, in cui i reati possono essere prontamente puniti e quelli in cui si debba aspettare le more di un formale procedimento debba regolare l'applicazione dell'articolo 37 dello Statuto e decidere della giurisdizione fra il Senato ed un Consiglio di guerra;

2. Che nei casi di una pronta punizione non osta al Consiglio di guerra l'articolo 37, e l'incompetenza per ragion di materia, perchè a queste regole sovrasta la suprema legge della salvezza dello Stato, che è sopra ogni altra legge;

3. Che negli altri casi cessa la suprema legge della salvezza dello Stato, e dee

riprendere tutto il suo impero l'art. 37 e le ordinarie regole giurisdizionali;

4. Che in questi casi di ritardato giudizio non vi ha ragione alcuna che possa investire un Consiglio di guerra di giurisdizione sopra un senatore, giacchè, sebbene si tratti solo di competenza per ragione di persona, non per ciò un senatore perde il diritto d'invocarla, e non per ciò la sentenza di un Consiglio di guerra lascierebbe di essere insanabilmente nulla ;

5. Finalmente che, ove, invertiti principii ed idee, le regole di minor ordine si anteponessero a quelle d'ordine supremo e ad un istantaneo Consiglio di guerra si anteponesse un ritardato giudizio del Senato, ne verrebbero compromessi i più alti e delicati interessi dell'armata, della

flotta e dello Stato intiero, e che, lungo gl'indugi, crescendo l'irritazione e lo scorporamento degli animi, si troverebbero esposti ai più gravi pericoli la pace e l'ordine della società.

Per questi motivi duolmi che per ora non possa trovarmi d'accordo in ogni punto con un uomo che da molto io stimo moltissimo, e dal quale hanno ottenuto lustro e sperano altro incremento gli studii italiani.

Mi pregio di essere

Suo dev. servitore

GIUSEPPE MUSIO, *senatore.*



